POSIZIONI ECONOMICHE ATA

Scheda operativa

1. Natura del beneficio e decorrenza

Le nuove posizioni economiche hanno natura esclusivamente economica, non giuridica: valorizzano le competenze e l'esperienza maturate, senza comportare automaticamente incarichi aggiuntivi.

Le attribuzioni iniziali **decorrono dal 1° settembre 2024**, anche se la selezione si è conclusa successivamente.

Il **parere ARAN del 19 giugno 2026** chiarisce che è ragionevole far coincidere la decorrenza del beneficio con la data prevista dal bando per il possesso dei requisiti di partecipazione, anche se la selezione si conclude successivamente.

Pertanto, le posizioni attribuite in prima istanza **decorrono dal 1° settembre 2024, con conseguente riconoscimento delle somme spettanti dalla stessa data. L'attribuzione compete all'Ambito territoriale della provincia di titolarità nell'anno scolastico 2024/25**.

2. Graduatorie e contingenti

Le graduatorie definitive sono provinciali, **distinte per profilo e tipologia di posizione, e basate sul punteggio della prova finale**; in caso di parità **si applicano anzianità di servizio e successive preferenze previste**.

L'assegnazione avviene nei limiti dei contingenti provinciali dell'Allegato B al bando, ai quali si aggiungono le posizioni del precedente sistema disponibili al 1° settembre 2024 e non ancora assegnate per scorrimento.

3. Priorità alle graduatorie 2008 e 2009

Prima delle nuove attribuzioni, gli Uffici devono riconoscere il beneficio agli aventi diritto delle graduatorie definitive formate ai sensi degli Accordi 2008 e 2009, secondo l'ordine di graduatoria, purché abbiano superato la formazione, non siano decaduti e conservino i requisiti (ad esempio, il profilo professionale).

La decorrenza è il 1° settembre 2024; le posizioni sono detratte dai contingenti provinciali. Non occorre aver presentato domanda per la procedura D.M. 140/2024.

4. Personale trasferito in altra provincia

Per i beneficiari della nuova procedura trasferiti con mobilità 2025/26, l'attribuzione iniziale spetta all'Ambito territoriale della provincia di titolarità 2024/25, con decorrenza 1° settembre 2024.

Il beneficio si conserva nella nuova provincia; la posizione non torna al contingente della provincia di provenienza, ma incrementa quello di destinazione. Se invece l'interessato non ottiene il beneficio per insufficienza di posti, può chiedere l'inserimento in coda nella graduatoria della nuova provincia per futuri scorrimenti. È contemplato anche il trasferimento 2026/27 per chi non ha ottenuto il beneficio nei due anni precedenti.

5. Compensazioni tra province e profili

Le compensazioni devono essere oggetto di confronto a livello regionale. **Le posizioni eccedenti per mancanza di aspiranti possono essere trasferite ad altra provincia della regione, per lo stesso o diverso profilo della medesima area**.

È possibile assegnarle anche a profili di aree diverse, comprese aree superiori, purché senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Serve un decreto del Direttore generale USR e gli esiti devono essere comunicati alle Direzioni generali ministeriali competenti.

6. Cessazioni, progressioni e scorrimenti

Chi è cessato dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2025 conserva il diritto alla posizione per il 2024/25, con decorrenza 1° settembre 2024, se ha regolarmente frequentato il corso e sostenuto la prova finale.

Le posizioni liberate per cessazione o progressione tra aree sono riassegnate mediante scorrimento della graduatoria provinciale del profilo. Gli scorrimenti successivi decorrono dal 1° settembre del secondo o del terzo anno di validità triennale delle graduatorie, secondo il caso.

Quadro rapido

Questione	Indicazione operativa
Decorrenza iniziale	1° settembre 2024
Precedenti graduatorie 2008/2009	Attribuzione prioritaria agli aventi diritto
Trasferimento 2025/26	Prima attribuzione nella provincia 2024/25; beneficio conservato
Posti eccedenti	Compensazione regionale previo confronto
Posizioni liberate	Scorrimento delle graduatorie provinciali